

REGOLAMENTO (UE) 2022/2002 DELLA COMMISSIONE**del 21 ottobre 2022****che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di diossine e PCB diossina-simili in alcuni prodotti alimentari****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione ⁽²⁾ definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti, tra cui diossine e PCB diossina-simili, nei prodotti alimentari.
- (2) Nel 2018 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha adottato un parere scientifico sui rischi per la salute pubblica e la salute degli animali connessi alla presenza di diossine e PCB diossina-simili nei mangimi e negli alimenti ⁽³⁾. L'Autorità ha stabilito una dose settimanale tollerabile di 2 pg di TEQ (equivalente tossico)/kg di peso corporeo alla settimana per la somma di diossine e PCB diossina-simili. Le stime dell'esposizione alimentare cronica dell'uomo alle diossine e ai PCB diossina-simili sulla base dei dati disponibili sulle occorrenze indicano un superamento significativo della dose settimanale tollerabile per le popolazioni di tutte le fasce di età.
- (3) Nel suo parere scientifico l'Autorità ha raccomandato di riesaminare gli attuali fattori di tossicità equivalente dell'OMS (OMS-TEF) del 2005 al fine di tenere conto dei nuovi dati in vivo e in vitro, in particolare per quanto riguarda il PCB-126.
- (4) L'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) sta attualmente effettuando un riesame dei valori OMS-TEF del 2005, che dovrebbe essere completato nel 2023.
- (5) In attesa del completamento di tale riesame e al fine di garantire nel frattempo un livello elevato di protezione della salute umana, è opportuno stabilire tenori massimi di diossine e della somma di diossine e PCB diossina-simili per i prodotti alimentari non ancora oggetto della legislazione dell'Unione e per i quali i dati sulle occorrenze sono stati recentemente resi disponibili nella banca dati dell'Autorità, come carni e prodotti a base di carne ottenuti da caprini, equini, coniglio, cinghiale, selvaggina da penna, cervo e fegato di caprini, equini e selvaggina da penna, e di estendere il tenore massimo esistente per le uova di gallina a tutte le uova di pollame ad eccezione delle uova di oca.
- (6) Inoltre, dato che si non consuma solo il muscolo delle appendici dei granchi e dei crostacei analoghi, ma anche il muscolo dell'addome di tali crostacei, in particolare del granchio cinese, è opportuno che i tenori massimi si applichino anche al muscolo dell'addome di tali crostacei.
- (7) Tenendo conto dei dati disponibili sulle occorrenze e dell'importanza di garantire un livello elevato di protezione della salute umana, in particolare per i gruppi vulnerabili della popolazione, è anche opportuno ridurre già i tenori massimi di diossine e della somma di diossine e PCB diossina-simili nel latte e nei prodotti lattiero caseari.

⁽¹⁾ GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).

⁽³⁾ Parere scientifico sui rischi per la salute pubblica e la salute degli animali connessi alla presenza di diossine e PCB diossina-simili nei mangimi e negli alimenti. *EFSA Journal* 2018;16(11):5333, 331 pagg. (<https://doi.org/10.2903/j.efsa.2018.5333>).

- (8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1881/2006.
- (9) È opportuno prevedere un periodo di tempo ragionevole per consentire agli operatori del settore alimentare di adeguarsi ai nuovi tenori massimi stabiliti nel presente regolamento.
- (10) Tenendo conto del fatto che alcuni prodotti alimentari oggetto del presente regolamento hanno una lunga durata di conservazione, i prodotti alimentari che sono stati legalmente commercializzati prima della data di applicazione del presente regolamento dovrebbero essere autorizzati a rimanere sul mercato.
- (11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

I prodotti alimentari di cui all'allegato che sono stati legalmente commercializzati prima del 1° gennaio 2023 possono rimanere sul mercato fino al termine minimo di conservazione o fino alla data di scadenza.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

La sezione 5 «Diossine e PCB» dell'allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 è così modificata:

1) il punto 5.1 è sostituito dal seguente:

«5.1	Carne e prodotti a base di carne (escluse le frattaglie commestibili) dei seguenti animali ⁽⁶⁾ :			
	— bovini, ovini e caprini — pollame — suini — equini — coniglio — cinghiale (<i>Sus scrofa</i>) — selvaggina da penna — cervo	2,5 pg/g di grasso ⁽³³⁾ 1,75 pg/g di grasso ⁽³³⁾ 1,0 pg/g di grasso ⁽³³⁾ 5,0 pg/g di grasso ⁽³³⁾ 1,0 pg/g di grasso ⁽³³⁾ 5,0 pg/g di grasso ⁽³³⁾ 2,0 pg/g di grasso ⁽³³⁾ 3,0 pg/g di grasso ⁽³³⁾	4,0 pg/g di grasso ⁽³³⁾ 3,0 pg/g di grasso ⁽³³⁾ 1,25 pg/g di grasso ⁽³³⁾ 10,0 pg/g di grasso ⁽³³⁾ 1,5 pg/g di grasso ⁽³³⁾ 10,0 pg/g di grasso ⁽³³⁾ 4,0 pg/g di grasso ⁽³³⁾ 7,5 pg/g di grasso ⁽³³⁾	40 ng/g di grasso ⁽³³⁾ 40 ng/g di grasso ⁽³³⁾ 40 ng/g di grasso ⁽³³⁾ »

2) il punto 5.2 è sostituito dal seguente:

«5.2	Fegato di bovini e caprini, pollame, suini ed equini e prodotti derivati	0,30 pg/g di peso fresco	0,50 pg/g di peso fresco	3,0 ng/g di peso fresco
	Fegato di ovini e prodotti derivati	1,25 pg/g di peso fresco	2,00 pg/g di peso fresco	3,0 ng/g di peso fresco»;
	Fegato di selvaggina da penna	2,5 pg/g di peso fresco	5,0 pg/g di peso fresco	

3) al punto 5.3, la nota ⁽⁴⁴⁾ e la frase «Nel caso dei granchi e dei crostacei analoghi (*Brachyura* e *Anomura*) si applica al muscolo delle appendici.» sono soppresse;

4) il punto 5.8 è sostituito dal seguente:

«5.8	Latte crudo ⁽⁶⁾ e prodotti lattiero caseari ⁽⁶⁾ , compreso il grasso del burro	2,0 pg/g di grasso ⁽³³⁾	4,0 pg/g di grasso ⁽³³⁾	40 ng/g di grasso ⁽³³⁾ »;
------	--	------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------

5) il punto 5.9 è sostituito dal seguente:

«5.9	Uova di pollame e ovoprodotti, eccetto le uova di oche ⁽⁶⁾	2,5 pg/g di grasso ⁽³³⁾	5,0 pg/g di grasso ⁽³³⁾	40 ng/g di grasso ⁽³³⁾ ».
------	---	------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------